

Allegato "B" alla Raccolta n.1869

S T A T U T O

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

1 - COSTITUZIONE.

E' costituita una società consortile con scopi mutualistici con attività esterna nella forma di società cooperativa denominata "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA**" (di seguito, il "Consorzio" e/o la "Società").

2 - DENOMINAZIONE SOCIALE.

La denominazione sociale è quella di "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA**" o, in forma abbreviata, "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOC. COOP.**".

3 - SEDE.

1. La Società ha sede nel comune di Bologna, all'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Compete al Consiglio di Amministrazione della Società, altresì, istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

4 - DURATA.

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2060.

5 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE.

1. Lo scopo che i soci del "**CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA**" intendono perseguire è quello di usufruire dei beni e servizi che la Società offre.

2. La Società opera a titolo di rappresentanza e promozione a favore del settore della produzione biologica, agroalimentare e del "non food" in generale; inoltre, la Società allo stesso titolo opera a favore del settore della produzione integrata e della produzione di prodotti DOP, IGP e STG. In tali settori, ove operano i soci e nell'interesse e vantaggio esclusivo dei medesimi, essa svolge, anche a tutela dei consumatori, la propria attività:
- rappresentando e promuovendo anche mediante la partecipazione a fiere, manifestazioni varie, convegni ecc. la cultura dei settori di attività;

- diffondendo i principi ed i profili fondamentali alla base dei metodi di produzione praticati dai soci stessi; - svolgendo attività di formazione tecnica e professionale nell'interesse ed a vantaggio dei soci;

- elaborando standard di produzione riguardanti i settori in cui i soci operano;

- aderendo, nell'interesse dei propri soci, ad organismi e/o associazioni e/o altri enti, anche di grado superiore, rappresentativi e comunque anche indirettamente collegati ai settori in cui la Società opera;

- creando e registrando marchi collettivi, consentendone mediante idonei strumenti giuridici la gestione ed amministrazione, nonché l'uso ai propri soci e/o società collegate e/o controllate, a norma del presente Statuto e degli appositi propri regolamenti e promuovendone la diffusione e la conoscenza sul mercato.

3. L'attività che la Società svolge può essere rivolta anche nei confronti di terzi non soci.

4. La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c. e rende partecipi i soci dei benefici della cooperazione a carattere mutualistico. Essa, inoltre, li agevola nello svolgimento dei compiti statutari.

5. La Società può promuovere, svolgere e partecipare a qualunque altra iniziativa ed attività, anche economica, che sia connessa e/o finalizzata, anche indirettamente, a quelle indicate dalla presente clausola ed in ogni caso pertinente agli scopi della Società stessa, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie e/o utili, anche indirettamente, alla realizzazione dell'oggetto sociale. Ad esempio, la Società può:

a) costituire nuove società, acquistare, mantenere e/o cedere partecipazioni di società terze, anche totalitarie e comunque in misura tale da garantire il controllo o da assicurare l'esercizio di un'influenza notevole sulle stesse, nell'esclusivo interesse e vantaggio dei propri soci;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in enti che svolgono attività analoghe, affini o complementari e/o accessorie rispetto all'attività sociale;

c) aderire e partecipare ad enti e/o organismi economici che svolgono attività nei settori produttivi di cui al presente Statuto;

d) promuovere, aderire e partecipare ad enti, organizzazioni, associazioni, anche di grado superiore, che perseguano fini analoghi e coerenti rispetto agli scopi della Società ed agli interessi dei soci;

e) richiedere ed utilizzare, contraendo mutui a tasso agevolato e ordinario anche con l'eventuale concessione di garanzie reali, i contributi ed i finanziamenti previsti dalle leggi sulla cooperazione e sul credito in genere oppure erogati dallo Stato, dalla Comunità Economica Europea, dagli Enti Pubblici o Privati, dagli Enti Locali.

6. E' prevista l'iscrizione della Società all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. Essa, inoltre, può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 14 dicembre 1947 n.1557 e successive modificazioni, e per gli effetti di cui all'art.11, 1° e 5° comma, Legge n.59/92, costituire ovvero contribuire alla costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che potranno essere utilizzati ai sensi del 2° e 3° comma dell'art.11 citato. Essa potrà infine costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché predisporre ed attuare procedure di programmazione pluriennale per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

6 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA.

La Società può aderire ad organizzazioni sindacali di categoria. La relativa decisione è demandata al Consiglio di Amministrazione.

7 - MARCHI COLLETTIVI.

I marchi collettivi della Società sono denominativi e/o figurativi ed hanno la funzione di garantire ai consumatori che i prodotti dei soci che essi contraddistinguono sono ottenuti esclusivamente mediante l'impiego nelle diverse fasi di produzione di metodi conformi alle norme del presente Statuto, ed alle disposizioni dei relativi disciplinari e regolamenti, e che a tal fine ne sono state controllate l'origine, la natura e la qualità.

TITOLO II: SOCI

8 - SOCI.

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile. Possono essere soci tutti i produttori, trasformatori, conservatori, e/o distributori di prodotti dei settori agroalimentare e più in generale di quelli "no food", siano essi persone fisiche, aventi la capacità di agire, o giuridiche. Possono inoltre essere soci associazioni o enti, i cui scopi statutari siano compatibili ed ispirati a principi conformi rispetto a quelli che fondano il presente Statuto e l'attività della Società.

2. Possono infine essere soci organismi, in forma societaria o meno, che svolgano attività di ispezione e/o certificazione in settori compatibili con l'attività della Società stessa.

9 - DOMANDA DI AMMISSIONE.

La domanda di ammissione si indirizza al Consiglio di Amministrazione della Società e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità del richiedente, ovvero denominazione o ragione sociale, domicilio o sede, attività, codice fiscale e/o partita IVA. Se il richiedente non è persona fisica dovrà essere allegata copia semplice del relativo Statuto e copia semplice della deliberazione dell'organo sociale autorizzato a formulare la domanda di ammissione;

b) la dichiarazione che si è esaminato il presente Statuto, che si accettano incondizionatamente tutti gli obblighi prescritti a carico dei soci anche con separati regolamenti della Società e che si osserveranno le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) l'ammontare delle quote che s'intendono sottoscrivere, oltre alla sottoscrizione minima di cui al successivo art.19;

d) la dichiarazione del richiedente o del legale rappresentante della società che propone domanda di ammissione, che non esistono a suo carico e/o della società che rappresenta condanne definitive per i reati presupposto definiti dal D. Lgs. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della

legge 29 settembre 2000, n. 300".

10 - ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO.

1. Sulla domanda di ammissione proposta ai sensi del precedente articolo decide a maggioranza semplice il Consiglio di Amministrazione.

2. L'ammissione o il rifiuto della stessa vengono comunicati all'interessato entro 90 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di rifiuto, il non ammesso potrà chiedere entro 60 giorni che sulla domanda si pronunci l'Assemblea che, ove non appositamente convocata, deciderà su tal richiesta alla prima riunione utile.

4. La deliberazione di ammissione sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati, entro 30 giorni dalla comunicazione, i versamenti di cui al successivo comma, senza di che la deliberazione perderà automaticamente ogni efficacia.

5. L'ammissione diverrà operante a tutti gli effetti di legge e di Statuto una volta avvenuto il versamento della quota associativa pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), e la tassa di ammissione una tantum, rivedibile ogni anno dall'assemblea.

11 - OBBLIGHI DEI SOCI.

I soci hanno l'obbligo:

a) di sottoscrivere e versare le quote sociali e la tassa di ammissione;

b) di versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

c) di corrispondere alla Società il corrispettivo eventualmente dovuto sia per l'uso del/dei marchi collettivi, sia per i servizi loro erogati, secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti deliberati dall'Assemblea;

d) di consentire tutti i controlli e le ispezioni eventualmente necessari per accertare l'adempimento delle obbligazioni consortili di cui al presente Statuto;

e) di non abusare, ai sensi del presente Statuto e dei relativi regolamenti d'uso della Società, del/dei marchi collettivi al cui utilizzo siano stati autorizzati;

f) di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi societari.

12 - DIRITTI DEI SOCI.

I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea;

b) di utilizzare il/i marchi collettivi di cui la Società è o diverrà titolare alle condizioni previste dallo Statuto e dai relativi regolamenti;

c) di ottenere i servizi che la Società può erogare a norma di Statuto e dei suoi regolamenti.

13 - CESSAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

1. La partecipazione sociale limitatamente ad un socio viene meno:

- per recesso nei casi ammessi dalla legge e dallo Statuto;
- per morte di un socio e/o scioglimento delle persone giuridiche o delle altre tipologie di ente;
- per esclusione del socio nei casi ammessi dalla legge e dallo Statuto.

2. Salvo il diritto di recesso del socio esercitabile con preavviso di 90 giorni ove siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso del medesimo nella Società, il trasferimento della partecipazione sociale è ammesso nel solo caso in cui, salvo diversa volontà delle parti, il socio ceda la propria azienda o il godimento di questa e l'acquirente sia in possesso dei requisiti per partecipare alla Società e capace di adempiere le obbligazioni consortili. In tale ipotesi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, il proprio diniego motivato.

3. In caso di morte del socio, è ammesso, a domanda, il subingresso dell'erede, previa positiva valutazione del possesso in capo al medesimo dei relativi requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di pluralità di eredi, si applica l'art. 2534 comma 3 c.c., ma non è ammessa la divisione della quota sociale.

14 - RECESSO DEL SOCIO.

1. Il socio può recedere:

- in caso di perdita dei requisiti essenziali per la partecipazione alla Società;
- in caso di trasferimento della partecipazione sociale al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 13 del presente Statuto, comma 2, ove siano decorsi almeno due anni dall'ingresso del socio;
- in caso di giusta causa, che impedisca la regolare prosecuzione del rapporto.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto per i rapporti mutualistici, salvo tempestiva comunicazione contraria del Consiglio di Amministrazione, con la chiusura dell'esercizio sociale in corso se comunicata tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO.

L'esclusione può essere deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non esegua le prestazioni consortili di cui al precedente art.11;
- b) che si renda gravemente inadempiente rispetto alle deliberazioni consortili, da qualunque organo queste siano state assunte, ed agli obblighi statutari e/o di regolamento;
- c) che perda i requisiti previsti per l'ammissione e la partecipazione alla Società;

- d) che rechi pregiudizio diretto e/o indiretto al prestigio della Società;
- e) nel caso di trasferimento per atto tra vivi della propria azienda;
- f) nel caso di cui all'art. 2286 co. 1 c.c.;
- g) che sia dichiarato fallito;
- h) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna definitiva che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

16 - COMUNICAZIONI AI SOCI.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci a norma degli artt.13 e 15 del presente Statuto, sono comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

17 - CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE E DEL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

Al socio receduto o escluso nel caso sub e) dell'art.15 del presente Statuto, agli eredi del socio defunto, all'acquirente dell'azienda del socio che sia stato escluso, ai liquidatori, in base al bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è disciolto, è rimborsata esclusivamente la quota sociale, in nessun caso in misura superiore all'ammontare versato, eventualmente rivalutata ai sensi dell'art.7 Legge n.59/92. Il rimborso è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio di cui sopra a norma dell'art. 2535 c.c.. Oltre il termine massimo di 5 anni dalla data suddetta, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di devolvere i relativi importi a riserva ordinaria. La Società ha diritto di ritenere il rimborso spettante al socio qualora quest'ultimo risulti debitore nei suoi confronti, sino alla totale compensazione del proprio credito. Al socio escluso per inadempimento delle obbligazioni consortili, violazione delle norme statutarie, dei regolamenti societari e delle deliberazioni degli Organi sociali, non è rimborsata la quota che è acquisita a beneficio del patrimonio sociale fatto salvo il diritto della Società all'ulteriore risarcimento del danno. In caso di morte del socio, si provvede nei confronti degli eredi a norma dell'art. 2535 c.c..

TITOLO III: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

18 - PATRIMONIO.

1. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e che è formato da un illimitato numero di quote di partecipazione secondo quanto stabilito dal successivo art.19;
- b) dalla riserva ordinaria formata dalle quote degli avanzi di gestione di cui all'art.21, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti, nonché, dall'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie irrogate ai soci inadempienti agli obblighi statutari;
- c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque contributo di enti pubblici e di liberalità che pervenisse alla Società per il conseguimento degli scopi sociali.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

19 - SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE.

1. Ciascun socio deve sottoscrivere almeno una quota del valore di euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00). Non sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

2. Ai sensi e nei modi di cui all'art.7 Legge 31 gennaio 1992 n.59, la Società può destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

20 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE.

Le quote sono sempre nominative e non possono essere trasferite con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Società stessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dei soci verso di essa.

21 - RESIDUI ATTIVI DI GESTIONE E RIPARTIZIONE DEI RISTORNI.

La Società, in funzione del proprio fine mutualistico e in ragione della sua forma cooperativa, distribuirà gli eventuali residui attivi della gestione e gli eventuali ristorni a norma del successivo art.24 e nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

22 - CORRISPETTIVI DOVUTI DAI SOCI.

I soci che usufruiscono dei servizi erogati dalla Società in conformità a quanto previsto dall'art.5, ovvero usufruiscono dei marchi collettivi di cui la stessa è titolare devono versarne il corrispettivo nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

23 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.

La quota associativa annuale è variabile. Le modalità, i tempi e le condizioni di pagamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di appositi criteri deliberati dall'Assemblea.

24 - BILANCIO.

1.L'Assemblea generale ordinaria che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui attivi annuali come segue:

a) non meno del 30% a fondo riserva ordinaria;

b) una quota degli utili annuali secondo legge e regolamenti ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nell'ipotesi di cui all'art.11, 1° e 5° comma, della Legge n.59/92, ovvero mediante versamento secondo quanto previsto dall'art.11 citato, 6° comma, e dall'art.20 Legge n.59/92;

c) una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno da ripartirsi in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico e secondo le leggi vigenti per le cooperative, nella misura stabilita dall'assemblea che approva

il bilancio e che non potrà superare, in alcun caso, la misura massima prevista dalla legge per i prestiti sociali e per il riconoscimento dei requisiti mutualistici ragguagliata al capitale effettivamente versato;

d) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi e nei limiti di cui all'art.7 Legge n.59/92;

e) ad eventuali riserve straordinarie.

2. Le destinazioni di cui alle lettere c) ed e) possono essere alternative o cumulative. Salvo diversa delibera assembleare, che può stabilire che l'eventuale ripartizione tra i soci cooperatori a titolo di ristorno avvenga mediante restituzione di parte del prezzo praticato ai medesimi ovvero mediante assegnazione gratuita di titoli di cui all'art.5 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, il ristorno di cui alla lettera c) sarà accreditato ai singoli soci in aumento gratuito della loro quota sociale sino al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti. L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità dei residui attivi di gestione venga devoluta a fondo riserva di cui alla lettera a), al netto comunque della quota pari al tre per cento da devolversi eventualmente secondo l'art.11 Legge n.59/92 ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le riserve di cui alle lettere a) ed e) non sono mai divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società consortile che al suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 Legge 16/12/77 n.904.

TITOLO IV: REQUISITI MUTUALISTICI

25 - DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI.

1. E' vietata la distribuzione di dividendi in favore dei soci in misura superiore a quanto previsto dalla legge, anche ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente e dei conseguenti benefici fiscali.

2. E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente sottoscritti dai soci, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

26 - DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

1. Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote e titoli rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento per i casi di recesso, di esclusione o di morte del socio, o per quello di scioglimento e liquidazione degli enti soci, non è mai ripartibile fra i soci.

2. Ai sensi dell'art. 2514 co.1 lett. c),c.c.. le riserve sono indivisibili tra i soci e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Società.

27 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nell'ipotesi di

cui all'art.11, 1° e 5° comma, Legge n.59/92. E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale o al suo scioglimento nel rispetto dei requisiti mutualistici.

TITOLO V: ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

28 - ASSEMBLEE.

1. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente. L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere inviato nel domicilio dichiarato a tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data di deliberazione della convocazione ed ai componenti del Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione può essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec o telegramma o telefax. Tra il ricevimento dell'avviso di convocazione e l'adunanza dei soci deve intercorrere il termine minimo di 8 giorni liberi, non computandosi a tal fine né il giorno di spedizione dell'avviso, né quello dell'assemblea. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere le indicazioni essenziali prescritte dalla legge, individuando in modo chiaro e preciso i diversi oggetti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale, anche in giorno festivo o in ore serali. In alternativa alle modalità indicate, l'avviso di convocazione può essere pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera" o altro quotidiano a tiratura nazionale almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. In ogni caso, nell'avviso di convocazione dell'adunanza dei soci può essere fissato anche il giorno e l'ora per l'assemblea in seconda convocazione, fermo restando il termine minimo, tra la data di spedizione dell'avviso e adunanza, di 8 giorni liberi ovvero di 15 se l'avviso è pubblicato sulla stampa nazionale. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita nell'ipotesi di cui all'art. 2366 comma 4 c.c. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva i programmi di gestione;
- c) nomina e revoca gli amministratori, nel rispetto dell'art.31 del presente Statuto, stabilendone il periodo di durata del mandato e il numero, e procurando che almeno tre di essi e fino a un massimo pari a un terzo degli amministratori possiedano i requisiti di indipendenza e/o professionalità e/o estrazione ai sensi dell'art. 31;
- d) nomina il Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art.36 del presente Statuto, e ne nomina altresì il Presidente;
- e) può approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i requisiti di indipendenza e/o professionalità e/o estrazione ai sensi dell'art. 31;
- f) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere

agli amministratori e ai sindaci per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;

g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

h) approva i regolamenti di natura non tecnica né scientifica previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

i) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali in sede di approvazione del bilancio;

l) delibera sulla costituzione dei Fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

k) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 10 del presente Statuto.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno un quinto dei soci e del Collegio Sindacale, anche in presenza di denuncia dei soci a norma dell'art.2408 c.c.. Ove particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può inoltre essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a norma dell'art. 2364 ult.co. c.c.. La richiesta di convocazione dell'assemblea da parte del Collegio Sindacale o di un quinto dei soci deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. In questi casi l'assemblea deve aver luogo entro 30 giorni liberi dal momento in cui è pervenuta la richiesta al Consiglio di Amministrazione.

3. L'assemblea straordinaria:

a) modifica lo Statuto;

b) proroga la durata della Società;

c) provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori e ne stabilisce i poteri;

d) delibera su quant'altro stabilito dalla legge ad eccezione delle materie statutariamente riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2365 comma 2 c.c..

4. Alle assemblee possono assistere i non soci se il Presidente lo consente.

5. La presidenza dell'assemblea è attribuita al Presidente che nomina il Segretario e, se richiesto, due scrutatori. Le delibere assembleari debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono esser riportate le dichiarazioni dei soci su loro richiesta. A fungere da Segretario può esser chiamato anche un non socio nominato dall'assemblea. Le delibere delle assemblee adottate in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti.

29 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE.

Le assemblee ordinaria e straordinaria in prima convocazione sono validamente costituite se siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti di cui dispongono i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

30 - DIRITTO DI VOTO.

1. Ciascun socio ha un voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, sia esso persona fisica o persona giuridica o altro ente. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il socio può farsi rappresentare soltanto da un altro socio e ogni socio non può rappresentarne più di tre. Le deleghe devono essere scritte e devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

2. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento all'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e che esprime il voto.

31 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. La Società è diretta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti.

2. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea ordinaria tra soci, o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche o altri enti, comunque assicurando la presenza di un numero di consiglieri indipendenti come di seguito previsto. Almeno tre di essi e fino a un massimo pari a un terzo degli amministratori devono essere "indipendenti", intendendosi tali coloro che - dotati di alto profilo professionale nel settore agroalimentare, manageriale e reputazionale e non intrattenendo con la Società neppure indirettamente relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio - possano portare esperienza gestionale ed offrire una garanzia di imparzialità.

3. L'Assemblea, prima della nomina dei consiglieri, stabilisce il numero dei medesimi, i quali non devono prestare cauzione e durano in carica tre anni. Essi permangono in carica fino a quando non si siano insediati i nuovi amministratori, sia nel caso di scadenza del mandato sia che ad esso abbiano rinunciato e sono rieleggibili. Gli amministratori possono essere revocati in qualsiasi momento per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei soci. I componenti il Consiglio di Amministrazione eleggono a maggioranza il Presidente che presiede le sedute ed un Vice Presidente.

32 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono obbligatorie per i soci. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà

per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea dei soci.

2. Esso opera nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e segg. c.c. in materia di mutualità prevalente. Elegge nel suo seno anche tra gli amministratori che non sono soci, né sono indicati dai soci persone giuridiche o altri enti, il Presidente ed il Vice Presidente. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo, deliberare su:

- a) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- b) la stipulazione di contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- c) l'assunzione e il licenziamento di personale;
- d) l'adesione ad enti, associazioni, società;
- e) la redazione dei regolamenti;
- f) la costituzione di un "Comitato nomine", garantendo che la maggioranza dei suoi componenti sia scelta tra i consiglieri indipendenti e attribuendogli - tra le altre eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione - competenze in merito alla selezione di candidature alla carica di amministratore delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché di amministratore delegato delle stesse;
- g) la proposta di nomina di amministratori delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. motivando espressamente l'eventuale dissenso rispetto alle proposte ricevute dal "Comitato nomine";
- h) la proposta all'assemblea ordinaria dei requisiti di indipendenza e/o professionalità e/o estrazione degli amministratori indipendenti;
- i) la partecipazione della Società a organismi e/o associazioni e/o altri enti rappresentativi e comunque anche indirettamente collegati ai settori in cui la Società opera, nominando i rappresentanti;
- l) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- m) il conferimento di procure sia generali sia speciali;
- n) i provvedimenti in ordine all'uso dei marchi collettivi e le sanzioni a carico dei soci a norma del regolamento d'uso dei segni distintivi di cui all'art.41 e seguenti;
- o) la redazione degli stati di attuazione dei programmi pluriennali da sottoporre all'assemblea ordinaria insieme ai bilanci preventivi e consuntivi;
- p) la durata minima dei conferimenti e l'esercizio della facoltà di recesso;
- q) la proposta di ripartizione degli utili e l'attribuzione di eventuali privilegi alle quote, nonché la modalità di liquidazione delle quote stesse;
- r) la proposta di offerta di opzione ai soci e ai lavoratori della Società; nonché in merito ad ogni altra materia riservatagli dal presente Statuto e dalla legge;
- s) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis

c.c.;

t) l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie, uffici, agenzie ed il trasferimento della sede sociale in territorio nazionale;

u) l'indicazione di quali fra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della società;

v) l'adozione di un Modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e la nomina dell'Organismo di vigilanza previsto dal D. Lgs. citato.

3. I provvedimenti sanzionatori nei confronti dei soci sono deliberati a maggioranza.

4. Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri: oltre alle limitazioni previste dall'art.2381 c.c. non potranno essere oggetto di delega i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di revocare la delega in qualsiasi momento.

6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, inoltre, altri specifici Comitati determinandone la composizione e le funzioni.

33 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente e le sue adunanze sono validamente costituite quando vi intervenga almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti, tranne diverse disposizioni statutarie. Le votazioni sono palesi ed a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte nel corso di ogni esercizio sociale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri.

Il Consiglio può esser convocato di volta in volta anche in sede diversa da quella sociale. Quando trattasi di votazione in merito a persone o affari in cui taluno degli amministratori abbia un interesse diretto o indiretto, il componente che sia parte interessata dovrà astenersi dal voto.

2. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e che esprime il voto.

3. Ogni amministratore deve in ogni caso dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per proprio conto o di terzi, abbia in una determinata operazione

della Società, precisandone natura, termini, origine e portata. In tal caso il Consiglio deve adeguatamente motivare sull'opportunità per la Società di tale operazione.

4. Tra il giorno della convocazione del Consiglio di Amministrazione e l'adunanza dell'organo amministrativo dovranno intercorrere almeno 7 giorni liberi. In caso d'urgenza l'adunanza può essere convocata mediante telegramma con un solo giorno libero.

5. L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

34 - ESECUZIONE E IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, qualora non venga delegata ad uno o più membri, resta affidata al Presidente. Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente, o Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento, e dal Segretario. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro 90 giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori dissenzienti o assenti; le deliberazioni lesive di diritti dei soci possono essere impugnate da questi ultimi.

35 - IL PRESIDENTE.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Società e ad esso è attribuita in via esclusiva la rappresentanza della stessa e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, o in procedure arbitrali. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della società e/o a soggetti terzi.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

3. Nei confronti di terzi la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza ovvero dell'impedimento del Presidente.

4. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

36 - COLLEGIO SINDACALE.

1. L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, nel rispetto delle cause di ineleggibilità e decadenza di legge di cui all'art. 2399 c.c.

2. I sindaci effettivi sono tre e due i supplenti. La durata della carica è pari a quella di tre esercizi. I sindaci sono rieleggibili

e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci operano a norma dell'art. 2403 bis c.c. e segg. e vegliano sulla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, adempiendo a tutti gli uffici loro demandati dal Codice Civile e vigilando sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis comma 3 c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

3. I sindaci hanno comunque diritto, anche individualmente, di ottenere dal Consiglio di Amministrazione notizie e chiarimenti intorno alle diverse operazioni sociali e di compiere in ogni momento atti di ispezione e controllo di cui compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

37 - CONTROLLO CONTABILE.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del presente Statuto, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

2. L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VI: REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

38 - DOMANDA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO.

I marchi collettivi descritti dagli artt.5 e 7 del presente Statuto possono essere concessi in uso agli associati che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione nei modi e nelle forme prescritte dall'apposito regolamento, a tal fine adottato dalla Società.

39 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di due terzi, delibera sulla concessione dell'uso del/dei marchi collettivi di cui la Società sia titolare, fissando il termine a decorrere dal quale il socio potrà utilizzare tali segni distintivi. La facoltà d'uso di uno o più marchi riconosciuto ad un socio può essere estesa anche ad enti, società e soggetti controllati dal medesimo, salvo che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione non escluda specificamente tale facoltà nei confronti di tutti o alcuni di tali soggetti e sempre a condizione che il socio si renda espressamente garante e risponda direttamente dell'uso del marchio fatto da tali soggetti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può dettare, ove del caso, particolari prescrizioni che il socio dovrà adempiere ai fini del futuro impiego del segno distintivo. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è inappellabile.

40 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO.

1. L'autorizzazione all'uso del marchio sarà revocabile in ogni

momento dal Consiglio di Amministrazione.

2. La revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo obbligherà il socio a non contraddistinguere con tale segno distintivo i prodotti per i quali la revoca gli sarà stata comunicata e a ritirare dal mercato, se necessario anche riacquistandoli, quelli già immessi nel circuito di vendita all'ingrosso o al dettaglio.

3. In tal caso la Società può provvedere direttamente a ritirare dal mercato i prodotti acquistandoli a spese del socio inadempiente. Al socio nei cui confronti sia aperto un procedimento penale per uno dei reati di cui al precedente art.9 lettera d), in pendenza dello stesso potrà esser revocata l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo che gli sia stata concessa. In tal caso, successivamente all'archiviazione, ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere emessa nei suoi confronti, ovvero all'estinzione del procedimento penale, egli dovrà presentare nuova richiesta d'uso di marchio collettivo alla Società. Il provvedimento di revoca è comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma.

41 - CONTROLLI E VERIFICHE.

Spetta al personale della Società, o da essa incaricato, controllare l'uso corretto del/dei marchi collettivi da parte dei soci. I soci sono obbligati a tal fine a consentire controlli, verifiche, ispezioni.

42 - MODALITA' D'USO DEL MARCHIO.

Il marchio collettivo può essere posto su etichette, involucri, cartellini penduli ma distintamente dal marchio d'impresa del socio e da ogni altra indicazione o segno distintivo, in conformità e secondo le prescrizioni a tal riguardo dettate dalla Società con apposito regolamento d'uso del marchio collettivo stesso.

43 - ABUSO DEL MARCHIO E SANZIONI.

1. Costituisce abuso del/dei marchi collettivi della Società ogni impiego degli stessi effettuato per contraddistinguere prodotti ottenuti mediante l'impiego di metodi non conformi alle norme del presente Statuto, ed ai regolamenti e disciplinari appositamente adottati.

2. E' inoltre fatto divieto di cedere l'uso del/dei marchi collettivi della Società a terzi da parte del socio che vi sia stato autorizzato.

3. La Società, rilevato in qualsiasi modo l'abuso, revocherà l'autorizzazione all'uso del/dei propri segni distintivi ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art.40 e, nel caso di cui al comma 2 della presente norma, delibererà altresì l'esclusione del socio. Inoltre, nel caso in cui i prodotti per i quali sia stato rilevato l'abuso siano stati immessi sul mercato potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila,00) ad un massimo di euro 30.000,00 (trentamila,00) senza necessità di prova del pregiudizio ai sensi

dell'art.1382 c.c. e salvo il risarcimento del maggior danno.

4. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente comma possono essere pubblicizzati anche mediante inserzione su uno o più giornali a diffusione nazionale, quotidiani o periodici o riviste specializzate, a spese del socio sanzionato. La relativa delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice.

44 - PUBBLICITA' DEI MARCHI COLLETTIVI.

I soci possono fare uso pubblicitario individuale del/dei marchi collettivi solo subordinatamente al consenso al riguardo espresso dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà anche circa l'eventuale sopportazione o ripartizione di spese fra l'ente e il socio interessato.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1. Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione e applicazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, che siano insorte fra la società ed i soci, o tra i soci fra loro, ivi comprese quelle relative alle ipotesi di recesso ed esclusione dei soci medesimi, previo esperimento di procedura conciliativa ai sensi di legge, sono devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tanti membri quante sono le parti in lite.

2. La nomina dei componenti il Collegio Arbitrale e fra essi del Presidente dello stesso compete alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia di Bologna ed in caso di inerzia di quest'ultima a richiesta della parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede. Qualora il Collegio Arbitrale risultasse costituito da un numero pari di membri, la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia di Bologna ed in caso di inerzia di quest'ultima a richiesta della parte più diligente il Presidente del Tribunale del luogo ove la Società ha sede, procederà alla nomina di un altro membro del Collegio.

3. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non riguardano diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Vi rientrano anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

4. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Società.

5. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando altresì la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

6. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i 90 giorni successivi, esercitare il recesso.

46 - SCIoglimento.

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, a stabilire il numero dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei designati e la nomina dei medesimi, indicando tra essi a chi spetti la rappresentanza della Società e scegliendoli preferibilmente tra le persone socie degli enti associati. Essa dovrà inoltre stabilire i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e i poteri riconosciuti ai liquidatori, ai sensi dell'art. 2487 ter e 2489 c.c..

2. In caso di revoca dello stato di liquidazione a norma dell'art. 2487 ter c.c., i soci che non abbiano concorso alle relative deliberazioni hanno diritto di recedere.

47 - LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, fermo quanto previsto al precedente art. 26 deve essere devoluto in via esclusiva ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11, 1° e 5° comma, Legge n.59/92.

48 - OSSERVANZA DEI PRINCIPI MUTUALISTICI E NORME APPLICABILI.

1. La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'art.26 del DLCPS 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni ed integrazioni. Le clausole mutualistiche di cui agli artt.25, 26, 27 e 47 del presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

2. Alla Società si applicano le leggi speciali in materia, nonché se compatibili le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del Codice Civile e, per quanto ivi non previsto, le disposizioni sulle società per azioni.

F.to NORI LINO

F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO